

**Convenzione tra i Comuni della Bassa Valle di Non per  
l'amministrazione e la gestione dell'Istituto comprensivo di  
Denno**

**Art. 1 - Scopo**

I Comuni di Denno, Sporminore, Campodenno, Cunevo, Flavon, Terres e Ton regolano con la presente convenzione, ai sensi dell'art. 84 del testo coordinato delle disposizioni sull'ordinamento dei comuni contenute nel D.P.G.R. di data 27 febbraio 1995, nr. 4/L e nella L.R. 23 ottobre 1998, nr. 10, i loro rapporti finalizzati all'amministrazione e alla gestione della segreteria e della presidenza dell'Istituto comprensivo della Bassa Valle di Non, nonché dell'amministrazione e della gestione della Scuola Media V. Vielmetti, in via Colle Verde nr. 3 a Denno.

**Art. 2 - Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, con decorrenza dall' 1.01.2015 al 31.12.2019 e si intenderà rinnovata per un ulteriore periodo di uguale durata, con espressa determinazione degli enti contraenti.

La presente convenzione può essere sciolta o rivista in ogni momento con il consenso unanime di tutti i comuni partecipanti.

Il recesso di un singolo Comune per il venire meno del servizio scolastico a suo favore, è possibile solo alla chiusura dell'esercizio scolastico e precisamente al 30 giugno di ciascun anno.

**Art. 3 - Finanziamento nuovo edificio scolastico**

Con riferimento alla costruzione del nuovo edificio scolastico, attivato a

partire dal corrente anno scolastico 2014-2015 si fa presente che l'intera spesa è stata finanziata a valere sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'art. 16 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m., e per la differenza con fondi propri del Comune di Denno che risulta proprietario dell'immobile contraddistinto catastalmente dalla p.ed.359. in C.C. Denno I.

#### **Art. 4 - Compiti**

Con la presente convenzione, il comune di Denno si obbliga a:

a) strutture:

- mettere a disposizione gli edifici di proprietà e relative pertinenze, comprese le strutture sportive e le attrezzature fisse;
- curare le manutenzioni straordinarie e ordinarie della struttura, delle pertinenze e degli impianti;

b) servizi:

- fornitura energia elettrica, acqua e gas;
- utenze telefoniche;
- riscaldamento;
- contratti di assistenza e/o gestione impianti;
- materiali di consumo ed attrezzature per le pulizie;
- contratti assicurativi relativi all'immobile;
- tariffa igiene ambientale;
- custodia;

c) beni:

- arredi necessari al normale funzionamento dei locali scolastici e

degli uffici (mobilio, attaccapanni, cestini, tende, lampade, portaombrelli, ecc...)

- attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici con relativi contratti di assistenza e manutenzione ed eventuali contratti assicurativi (trattasi di tutte le attrezzature necessarie per l'ufficio di segreteria, quali computers, fax, fotocopiatrici ad uso amministrativo, apparecchi telefonici, calcolatrici, ....)

#### **Art. 5**

##### **Iniziative per il miglioramento della qualità della scuola media**

I Comuni si riservano la facoltà di finanziare progetti ed iniziative in armonia con quelli previsti dall'art. 68 della L.P. 20.03.2000, n° 3 in relazione alle specifiche esigenze ed ai progetti educativi della scuola media.

#### **Art. 6 - Attività amministrativa**

Il Comune di Denno, sede dell'Istituto comprensivo, provvede con i propri organi e con i propri dipendenti all'esecuzione dei compiti fissati nei precedenti articoli 3 e 4. Il Comune di Denno, quale proprietario dell'immobile, ne cura l'amministrazione e la gestione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, e provvede all'acquisto degli oggetti d'arredamento. I fondi necessari sono stanziati nel bilancio di previsione del Comune di Denno ed in parte rimborsati dagli altri Comuni contraenti sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 7 e 8.

Nelle Entrate del bilancio preventivo saranno previsti gli importi che il Comune di Denno incasserà a titolo di rimborso dagli altri comuni

convenzionati.

#### **Art. 7 - Modalità di effettuazione della spesa**

Il Comune di Denno per l'effettuazione materiale delle spese di cui alla presente convenzione si riserva di avvalersi in tutto o in parte, della facoltà di delega all'Istituto comprensivo, in forza dell'art. 17 bis della L.P. 04.11.1986, nr. 29 introdotto dall'art. 70 della L.P. 09.09.1996, nr. 8.

#### **Art. 8 - Calcolo delle spese**

Al termine dell'esercizio finanziario verrà presentato il conto consuntivo.

La ripartizione delle spese avviene sulla base di quanto previsto dal successivo art. 9.

Al fine di soddisfare le esigenze di cassa, i Comuni partecipanti, salvo conguaglio al momento della presentazione del riparto definitivo delle spese, versano un anticipo rapportato al numero degli alunni iscritti, pari al 70 % della spesa risultante dal riparto definitivo dell'esercizio precedente, salvo per il primo anno nel quale mancano precisi termini di riferimento.

#### **Art. 9 - Suddivisione delle spese**

Le spese sostenute dal Comune di Denno per l'assolvimento e cura dei compiti di cui all'art. 4, al netto di eventuali contributi provinciali a fondo perduto, fatta eccezione per l'investimento di cui al precedente art. 3, sono così ripartite:

a) strutture: in caso di interventi assistiti da contributo provinciale superiore all' 80% non viene effettuato alcun riparto fra i Comuni convenzionati, diversamente la spesa a carico del Comune di Denno sarà suddivisa tra tutti i Comuni convenzionati proporzionalmente al numero degli alunni

iscritti e frequentanti le scuole al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) servizi: a carico dei Comuni convenzionati proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e frequentanti le scuole al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) beni: a carico dei Comuni convenzionati proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e frequentanti le scuole al 31 dicembre dell'anno precedente.

Prima dell'adozione della deliberazione di ripartizione delle spese da parte del Comune di Denno, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, la relativa proposta deve preventivamente essere presentata ai Comuni partecipanti per il loro parere. Se entro 30 giorni dalla notificazione della proposta i Comuni partecipanti non prendono posizione, la stessa viene considerata accettata.

#### **Art. 10 - Oneri finanziari**

Il pagamento delle quote di pertinenza di ciascun Comune deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione del riparto dei costi. Trascorso infruttuosamente il termine, il Sindaco del Comune di Denno, previa diffida, richiede alla Giunta Provinciale la nomina di un commissario "ad acta" presso l'Ente inadempiente per l'emissione del mandato d'ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi.

#### **Art. 11**

##### **Diritto d'iniziativa**

La gestione associata deve essere assicurata con la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i Comuni partecipanti. Il

Comune di Denno è tenuto a fornire risposta alle proposte e richieste sollevate dagli altri Comuni convenzionati, attinenti l'attività oppure le soluzioni conseguenti entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 12 - Consultazione tra i Comuni**

Tra i Sindaci o gli Assessori delegati dei comuni convenzionati, il Presidente del Consiglio d'istituto ed il Dirigente scolastico, ad intervalli regolari, hanno luogo consultazioni per garantire un costante miglioramento del servizio.

In quest'ambito vengono discussi, concordati e programmati gli investimenti dell'anno in corso e, rispettivamente, di quello successivo.

Queste proposte, sulla base di un documento predisposto dal Comune di Denno, debbono essere sottoposte per l'approvazione agli organi competenti dei singoli Comuni convenzionati.

Se entro 45 giorni successivi dalla notifica della proposta non vi sono controproposte, questa si intende accettata.

#### **Art. 13 - Oneri fiscali**

Le parti contrattuali dichiarano che la presente convenzione, conclusa in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 e s.m., e non soggetta a registrazione a termini del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.

#### **Art. 14 - Trasparenza**

I Sindaci, rispettivamente gli Assessori delegati dei Comuni convenzionati hanno il diritto di accesso alla documentazione amministrativa ai sensi

dell'articolo 8, comma 1 della L.R. 4 gennaio 1993, n° 1, al fine di garantire l'esercizio del controllo politico amministrativo.

*La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs. 07.03.005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).*

*Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di protocollazione all'interno del sistema di gestione documentale PiTre del Comune di Denno.*

**COMUNE DI DENNO**

IL SINDACO Fabrizio Inama

**COMUNE DI SPORMINORE**

IL SINDACO Formolo Giovanni

**COMUNE DI CAMPODENNO**

IL SINDACO Daniele Biada

**COMUNE DI CUNEVO**

IL SINDACO Fulvio Zanon

**COMUNE DI FLAVON**

IL SINDACO Emiliano Tamè

**COMUNE DI TERRES**

IL SINDACO Marco Martini

**COMUNE DI TON**

IL SINDACO Angelo Fedrizzi